



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità

Al Capo di Gabinetto del Ministro della
salute
Presidente Goffredo Zaccardi
segr.capogabinetto@sanita.it

All'INPS
Segreteria del Presidente
inps.presidenza@inps.it

Direzione centrale Inclusione sociale e
Invalidità civile
dc.inclusionesocialeinvaliditacivile@inps.it
Maria.sciarrino@inps.it

Coordinamento generale Medico legale
coordinamentogeneralemedicolegale@inps.it

E, p,c,, Al Capo di Gabinetto del Presidente del
Consiglio
Cons. Alessandro Goracci
a.goracci@governo.it

Al Capo di Gabinetto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali
Dott.ssa Valeria Capone
segrgabinetto@lavoro.gov.it

Oggetto: Applicazione articolo 26 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “Cura Italia”.

In base a numerose segnalazioni e richieste di chiarimenti che ci pervengono, in queste ore, dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità e da numerosi singoli cittadini, desidero rappresentare una importante problematica applicativa di una delle norme contenute nel decreto “Cura Italia”, specificamente rivolta a persone con disabilità o con fragilità.

L'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, sta destando rilevanti dubbi interpretativi laddove individua nei “*competenti organi medico legali*”, le figure preposte a rilasciare la certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.



A ad avviso di questo Ufficio è allora rilevante e urgente che sia chiarito che sono organi abilitati a certificare la condizione di cui all'articolo 26, comma 2 sia i medici preposti ai servizi di medicina generale (c.d. medici di base), che i medici convenzionati con il S.S.N (ai sensi dell'articolo 30 accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992), la cui qualificazione giuridica è largamente riconosciuta (a titolo esemplificativo, Cassazione Penale sentenza n. 29788/17, secondo cui il medico convenzionato con la ASL è pubblico ufficiale con ambito di competenza anche oltre quella territoriale della ASL in quanto "svolge l'attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private convenzionate").

Le certificazioni di questi medici sono a tutti gli effetti da considerarsi il prodotto dell'esercizio di funzioni pubbliche dunque proveniente da «organismi pubblici». Di questo avviso è anche il Consiglio di Stato che, con la Sentenza n. 4933/16, che ha riconosciuto che la certificazione rilasciata da professionisti autorizzati a eseguire prestazioni nell'interesse del Servizio sanitario nazionale, può considerarsi proveniente da «pubblico organismo».

Del resto, non seguendo tale interpretazione della norma si avrebbero due effetti ugualmente e gravemente negativi. La norma è diretta a tutelare persone che, per la loro condizione fisica di estrema fragilità, sono sottoposte ad altissimo rischio di dover essere sottoposte a terapia intensiva se non ad essere a rischio della vita stessa, in caso di contagio. È quindi primario interesse collettivo tutelarle e ridurne al massimo l'esposizione, ampliando la possibilità di autoisolamento. Viceversa, una interpretazione che restringa ai soli servizi di medicina legale delle ASL la possibilità di certificare complicherebbe le modalità e le tempistiche di accesso al beneficio, paradossalmente aumentando la circolazione di queste persone.

IL CAPO DELL'UFFICIO
Antonio Caponetto